

(N. 2562)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Determinazione dei contributi statali alle spese di taluni Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari istituiti posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari sono state trasferite a carico dei Comuni, sedi degli uffici stessi, ed a ciascuno dei detti Comuni venne assegnato da parte dello Stato un contributo annuo fisso alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla suddetta legge che entrò in vigore con il 1° gennaio 1941.

Posteriormente a tale data, in taluni Comuni sono stati istituiti nuovi uffici giudiziari.

Così nei comuni di Caltanissetta, Lecce, Perugia, Potenza e Trento le sezioni di Corti di appello sono state elevate a Corti di appello

e nel comune di Reggio Calabria è stata istituita una sezione di Corte di appello.

In 16 comuni, già sedi di sola Pretura (Crema, Crotone, Chiavari, San Remo, Vasto, Mistretta, Voghera, Vallo della Lucania, Orvieto, Sala Consilina, Acqui, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Tortona, Bassano del Grappa) è stato istituito il Tribunale.

In 19 comuni (Matelica, Urbania, Giovignano, Orzinovi, Biancavilla, Mascalucia, Aiello Calabro, Grimaldi, Savelli, Poppi, Ceglie Messapico, Oria, San Fratello, Sant'Agata dei Goti, Gibellina, Santa Margherita di Belice, Cascia, Cervaro, Dogliani) la già esistente sede distaccata di Pretura è stata elevata a Pretura.

Nel comune di Carbonia è stata istituita la pretura e nel comune di Soverato la sede distaccata della pretura di Chiaravalle Centrale.

L'istituzione di tali nuovi uffici comporta manifestamente un aumento di spesa per il rispettivo Comune ed occorre quindi per i Comuni già compresi nella tabella allegata alla legge 1941, n. 392 adeguare il vecchio contributo alla maggiore spesa ad assegnare ai comuni di Carbonia e Soverato, divenuti sedi di uffici giudiziari, il contributo corrispondente.

Onde evitare fra i Comuni una disparità di trattamento, i nuovi contributi sono stati determinati in base a quelli stabiliti nella tabella annessa alla legge n. 392 del 1941, per gli uffici giudiziari vicini di pari importanza, nella considerazione che i contributi stabiliti per gli uffici di nuova istituzione debbano seguire la sorte di quelli già corrisposti nel passato per gli altri uffici giudiziari.

Tale criterio non poteva non essere adottato ove si consideri che nella legge 2 luglio 1952, n. 703 sulla finanza locale, recentemente pubblicata si prevede per tutti i Comuni, sedi di uffici giudiziari, un aumento di 60 volte dei contributi fissati nella tabella allegata alla legge 1941, n. 392.

Per quanto riguarda i singoli articoli dello schema, si osserva che gli aumenti di cui all'articolo 1 sono stati calcolati in base a dati raccolti circa le spese e con riguardo alle necessità dei corrispondenti uffici di pari importanza.

Negli articoli 2 e 3 si provvede per i Comuni di Carbonia e Soverato che prima non erano sedi di uffici giudiziari e non figurano pertanto nella tabella annessa alla legge 24 aprile 1941, n. 391.

Mentre l'articolo 4 fissa la data di decorrenza degli aumenti e dell'assegnazione del contributo ai comuni di Carbonia e Soverato, data che non può non coincidere col giorno in cui i nuovi uffici cominciarono a funzionare, con i successivi articoli 5 e 6 si tende a far beneficiare, in corrispondenza ai nuovi contributi, i Comuni compresi nello schema, sia delle maggiorazioni già concesse, sia delle future che eventualmente saranno accordate onde assicurare a tutti i Comuni, sedi di uffici giudiziari, la cennata parità di trattamento.

Con gli articoli 7 e 8 si tende, infine, a soddisfare la norma dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, col far fronte alla maggiore spesa di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge; per lire 40 milioni, mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 289.866 con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, autorizzando il Ministero del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le maggiori spese derivanti dalla istituzione, avvenuta posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392, di nuovi uffici giudiziari, sono aumentati nella misura sottoindicata i contributi corrisposti ai sottoelencati Comuni in base alla tabella allegata alla suddetta legge:

1° comune di Caltanissetta, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 220.000.

2° comune di Lecce, per istituzione della Corte di appello, da lire 170.000 a lire 200.000;

3° comune di Perugia, per la istituzione della Corte di appello, da lire 180.000 a lire 200.000;

4° comune di Potenza, per la istituzione della Corte di appello, da lire 225.000 a lire 240.000;

5° comune di Reggio Calabria, per la istituzione della Sezione di Corte di appello, da lire 65.000 a lire 145.000 oltre il contributo di lire 5.000 per la pretura di Gallina.

6° comune di Trento, per la istituzione della Corte di appello, da lire 135.000 a lire 180.000.

7° comune di Acqui, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.600 a lire 80.000;

8° comune di Bassano del Grappa, per la istituzione del Tribunale, da lire 14.000 a lire 80.000;

9° comune di Chiavari, per la istituzione del Tribunale, da lire 18.000 a lire 56.000;

10° comune di Crema, per la istituzione del Tribunale, da lire 26.000 a lire 130.000;

11° comune di Crotone, per la istituzione del Tribunale, da lire 12.000 a lire 52.000;

12° comune di Mistretta, per la istituzione del Tribunale da lire 7.500 a lire 40.000;

13° comune di Mondovì, per la istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 68.000

14° comune di Orvieto, per la istituzione del Tribunale, da lire 8.000 a lire 56.000;

15° comune di Pinerolo, per la istituzione del Tribunale, da lire 16.000 a lire 80.000;

16° comune di Sala Consilina, per l'istituzione del Tribunale, da lire 7.000 a lire 40.000

17° comune di Saluzzo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 17.000 a lire 64.000;

18° comune di San Remo, per l'istituzione del Tribunale, da lire 22.000 a lire 52.000;

19° comune di Tortona, per l'istituzione del Tribunale, da lire 21.000 a lire 60.000;

20° comune di Vallo della Lucania, per l'istituzione del Tribunale, da lire 8.000 a lire 48.000;

21° comune di Vasto (già Istonio), per l'istituzione del Tribunale, da lire 6.500 a lire 48.000;

22° comune di Voghera, per la istituzione del Tribunale da lire 10.500 a lire 120.000;

23° comune di Aiello Calabro, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800

24° comune di Biancavilla, per la istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

25° comune di Cascia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000;

26° comune di Ceglie Messapico, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.000;

27° comune di Cervaro, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 7.200.

28° comune di Dogliani, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 7.200.

29° comune di Gibellina, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600.

30° comune di Giovinazzo, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.000;

31° comune di Grimaldi, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 4.000.;

32° comune di Mascalucia, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 4.800.

33° comune di Matelica, per l'istituzione della Pretura da lire 1.200 a lire 9.600.

34° comune di Oria, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

35° comune di Orzinuovi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 8.800;

36° comune di Poppi, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 5.600

37° comune di San Fratello, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 6.400;

38° comune di Sant'Agata di Goti, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 12.000;

39° comune di Santa Margherita di Belice, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 9.600;

40° comune di Savelli, per l'istituzione della Pretura, da lire 1.200 a lire 3.200;

41° comune di Urbania, per l'istituzione della Pretura da lire 2.000 a lire 11.200.

Art. 2.

Al comune di Carbonia, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la Pretura, istituita con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 12.000.

Art. 3.

Al comune di Soverato, per le spese inerenti al servizio dei locali e dei mobili per la sede distaccata di Pretura, istituita con il decreto legislativo 13 marzo 1950, n. 110, è assegnato da parte dello Stato, alle condizioni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, un contributo annuo fisso nell'ammontare di lire 1.200.

Art. 4.

Gli aumenti di cui all'articolo 1 e le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 avranno decorrenza dal giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari.

Art. 5.

Le maggiorazioni, accordate ai sensi dell'articolo 2 ultimo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, con decreti interministeriali di data posteriore al giorno di inizio del funzionamento dei singoli nuovi uffici giudiziari, saranno corrisposte a tutti i Comuni indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e

calcolate in base all'ammontare dei nuovi contributi come sopra determinati.

Art. 6.

Le eventuali maggiorazioni che con provvedimenti legislativi verranno apportate ai contributi fissati nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, saranno estese ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella suddetta tabella, e calcolate, come per i comuni nell'articolo 1 sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere di lire 40.289.866 derivante dall'applicazione della presente legge a tutto il 31 dicembre 1951 si farà fronte per lire 40 milioni mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 289.866, con le somme iscritte al capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo concernente i «contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392».

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.